*Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)*

Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

**Sottosezione 3.1: Struttura organizzativa**

Situazione al 31.12.2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria** | **Profilo Professionale** | **Totale n. posti**  | **N posti occupati** |
|   |   |   |   |
| **EX CAT. A / AREA OPERATORI** | Operatore | **0** | **0** |
|   |   |   |   |
| **EX CAT. B / AREA OPERATORI ESPERTI** | Operatore / Operaio Generico | **1** | **1\*** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **EX CAT. C / AREA ISTRUTTORI** | Istruttori amministrativi contabili - Istruttori Agenti P.L. – Istruttori tecnici – Istruttori Educatori nido | **0** | **0** |
|   |   |   |   |
| **EX CAT. D / AREA FUNZIONARI ED E.Q.** | Funzionari amministrativi/contabili, Funzionari Ispett. Polizia Loc.le, Funzionari Tecnici,  | **1** | **1** |
|   |   |   |   |
| **Totali** | **3** | **3** |

\*Dipendente cessato al 31/1/2023

**Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)**

*n.b.: la Sezione 3 del PIAO, secondo lo schema proposto dal decreto ministeriale 30 giugno 2022, prevede che siano implementate, prima del PTFP, la Sottosezione 3.2 (Organizzazione del lavoro agile), la cui definizione è rimessa all’ente.*

|  |
| --- |
| Riferimenti normativi:* articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell’ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
* articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
* articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
* articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
* *(per i comuni, nell’esempio seguente)* articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
* *(per i comuni, nell’esempio seguente)* d.m. 17/03/2020, attuativo dell’articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
* articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
* linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
* articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale** | 3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell’anno precedente | **DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2022**:TOTALE: n. 2 unità di personale previste, di cui n. 2 dipendenti dell’Ente.*di cui:*n. 2 a tempo indeterminato (di cui n.1 cessato al 31.1.2023): - n. 2 a tempo pieno(di cui n.1 cessato al 31.1.2023)**SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO**n. 1 cat. D1 **/** AREA FUNZIONARI E D ELEVATE QUALIFICAZIONIn. 0 cat. C **/** AREA ISTRUTTORIn. 1 cat. B1 **/** AREA OPERATORI ESPERTI (di cui n.1 cessato al 31.1.2023)n. 0 cat. A **/** AREA OPERATORI*così articolate:*n. 1 AREA FUNZIONARI E D ELEVATE QUALIFICAZIONI : n. 1 con profilo di Funzionario amministrativo/contabile n. 1 AREA OPERATORI con profilo n. 1 Operaio (di cui n.1 cessato al 31.1.2023):*In esito alla riclassificazione del personale, che e entrata in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021 ovvero il 1.4.2023, sono stati sostituiti - nella declinazione della dotazione organica - alle categorie (A, B, C, D), le nuove quattro Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione) .* |
| 3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane | * **capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:**

**a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato**Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell’ultima delle tre annualità considerate, e dell’anno 2022 per la spesa di personale: * Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari a:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI DELL’ENTE** |  | **30,23%** |
| **VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM - LIMITE MASSIMO CONSENTITO** |  | **29,50%** |

|  |  |
| --- | --- |
| **33,50%** | **SOGLIA TABELLA 3 DM** |

* Il comune si colloca pertanto tra la soglia più bassa e quella più elevata, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, , da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023/2025, con riferimento all’annualità 2023, pari al 100% della sostituzione dei cessati.
* il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, ma risultano inferiori alle capacità generate dal d.m., che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;
* Precisato che secondo ANCI “l’applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale in base al principio di sostenibilità finanziaria, a differenza di quelle in materia di turn-over, non portano alla definizione di un budget assunzionale, che può essere speso nell’esercizio di riferimento, ma all’individuazione di un limite complessivo di spesa. Ciò comporta che le percentuali di crescita annuale individuate dalla Tabella sopra riportata consentono la quantificazione di una spesa aggiuntiva che si somma al valore della spesa di personale registrata nel 2018, e da tale sommatoria si ricava il limite complessivo della spesa di personale nell’anno di riferimento. Qualora ci si limitasse a considerare le percentuali di incremento annuale solo in termini di budget assunzionale valevole anno per anno, si perderebbe la possibilità di utilizzare i risparmi derivanti dalla contrazione della spesa rispetto al 2018 ad esempio per cessazioni di personale intervenute a qualsiasi titolo. “
* L’ente in seguito alle cessazioni intervenute (e alle assunzioni già realizzate) o che avverranno nel corso del 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 dispone di resti assunzionali par a:

|  |  |
| --- | --- |
| Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2020 da utilizzare nel 2022, al netto delle assunzioni effettuate nel 2021 | **€ 0,00** |
| Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2021 da utilizzare nel 2022 o nel 2021 solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over | **€ 0** |
| Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2022 da utilizzare nel 2023 o nel 2022 solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over (Al netto delle assunzioni effettivamente realizzate nell’annualità 2022) | **€ 0** |
| Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2023 da utilizzare nel 2024 o nel 2023 solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over | **€ 31.236,55** |
| Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2024da utilizzare nel 2025 o nel 2024 solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over | **€ 42.309,00** |
| Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2025 da utilizzare nel 2026 o nel 2025 solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over | **€ 0** |

* Come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato A) alla presente deliberazione, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l’anno 2023, ammonta pertanto in base al D.M. 17 MARZO 2020 sono pari al 100% delle spese dei cessati le somme per turn-over dei cessati 2020, 2021 e 2022 e 2023 in base all’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 sono pari ad € 31.236,55, nell’anno 2023 si potranno effettuare spese per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 31.236,55 nell’anno 2024 si potranno effettuare spese per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 73,545,56;

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell’anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell’ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, nei seguenti valori: elaborato la dotazione organica finanziaria composta dal personale attualmente in servizio e dalle assunzioni previste per il 2023 (ALLEGATO C) che comporta una spesa pari ad **€ 78,016,27** di cui **€ 72.079,59** soggetti al limite 2008, che risulta contenuta nei limiti di spesa del 2008 pari a **€ 113.877,00;**Dato atto che:* la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
* tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della “soglia”, secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica, secondo il prospetto Allegato B, C, D ed E alla presente programmazione;
* gli spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell’articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato*.*

**a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale**Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l’anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell’art. 1, comma *562* della legge 296/2006 come segue:

|  |
| --- |
| Valore medio di riferimento *anno 2008***:** Euro **€ 72.079,59**; |
| spesa di personale, ai sensi del comma *562*, per l’anno 2023: Euro € **113.877,00;** |

**a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile**Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, che fissa un tetto alle cosidette assunzioni flessibili “possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, ed inoltre che “ il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 562 dell’art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”; Dato atto che il limite per le spese per le assunzioni flessibili è pari ad € 0;Preso atto che le tipologie di lavoro flessibile a cui fa riferimento l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, sono, a titolo esemplificativo:* i contratti di lavoro a tempo determinato (D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368);
* le convenzioni;
* i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
* i contratti di formazione e lavoro (art. 3 del D.L. 726/1984, convertito con modificazioni nella legge 863/1984, art. 16 del D.L. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge 451/1994, n. 451);
* altri rapporti formativi;
* i contratti di somministrazione di lavoro (artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
* le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni.

Preso atto inoltre che non rientrano nella locuzione di lavoro flessibile le convenzioni aventi per oggetto la gestione in forma associata di funzioni e servizi, infatti il ricorso a forme di utilizzo condiviso del personale in organico rappresenta non già un modo per eludere il regime vincolistico relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, bensì un duttile strumento di utilizzo plurimo e contemporaneo dei dipendenti pubblici senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie. (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016);Preso atto che questo ente ha rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;Per il 2023, in base alla programmazione sono previste spese “flessibili” come più avanti specificatamente dettagliato, per un importo pari ad € 0, pertanto il limite delle spese flessibili è rispettato**a.4) verifica dell’assenza di eccedenze di personale**Dato atto che l’ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art.33 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/ dando atto, con il presente provvedimento che non sono presenti eccedenze, né sovrannumerarietà, nemmeno per l’anno 2023; **a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere**Atteso che: * ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l’ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione;
* l’ente alla data odierna ottempera all’obbligo di certificazione dei crediti di cui all’art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
* l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
* vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, e s.m.i.;
* vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
* obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del 2011/2013;
* adozione del Piano della Performance 2023-2025 di cui all’art. 10, comma 5, del d.lgs. 27.10.2009, n. 150;
* adozione del piano azioni positive 2023-2025 con delibera n. xx del xx.xx.xxxx
* aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001);
* che la spesa di personale prevista per gli anni 2023/2024/2025, è contenuta nel limite della spesa del 2008 e pertanto rispettosa della disposizione del nuovo art. 1 c. 562, ovvero il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore dell’anno 2011/2013;
* che la spesa di personale prevista per gli anni 2023/2024/2025 derivante dal piano di fabbisogno rispetta gli equilibri di bilancio pluriennale;
* aver effettuato l’invio del precedente Piano triennale dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001;

si attesta che il Comune di MANDELLO VITTA non soggiace al divieto assoluto di procedere all’assunzione di personale.* **stima del trend delle cessazioni:**

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, attualmente non si prevedono cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione.* **stima dell’evoluzione dei fabbisogni:**

**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO A TEMPO INDETERMINATO:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANNO** | **FABBISOGNO** | **MODALITA’ DI COPERTURA** | **COSTO PREVISTO** |
| 2023 | Nessuna sostituzione del personale, al momento prevedibile, fatto salvo la possibilità di sostituire eventuali cessazioni che si dovessero presentare |  |  |
| 2024 | N. 1 Funzionario Amministrativo-Contabile a tempo pieno e indeterminato | Assunzione a tempo pieno con concorso anche con utilizzo graduatoria vigente presso altri Enti (Previo espletamento delle procedure di cui all’art. 34 bis del D.lgs 165/2001 e art. 30 ) o mobilità volontaria art. 30 d-lgs 165/2001 | € 35.111,49 (con utilizzo resti assunzionali personale cessato) |
| 2024 | Nessuna sostituzione del personale, al momento prevedibile, fatto salvo la possibilità di sostituire eventuali cessazioni che si dovessero presentare |  |  |
| 2025 | Nessuna sostituzione del personale, al momento prevedibile, fatto salvo la possibilità di sostituire eventuali cessazioni che si dovessero presentare |  |  |

* **certificazioni del Revisore dei conti:**

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l’accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l’asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Verbale n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_;Dato atto che in data xx/xx/xx con lettera protocollo n. xx è stata trasmessa informativa alle OO.SS. |
| 3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell’allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno | **a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree:***/***b) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti o mobilità volontaria:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANNO** | **FABBISOGNO** | **MODALITA’ DI COPERTURA** | **COSTO PREVISTO** |
| 2023 | / |  |  |
| 2024 | N. 1 Funzionario Amministrativo-Contabile a tempo pieno e indeterminato | Assunzione a tempo pieno con concorso anche con utilizzo graduatoria vigente presso altri Enti (Previo espletamento delle procedure di cui all’art. 34 bis del D.lgs 165/2001 e art. 30 ) o mobilità volontaria art. 30 d-lgs 165/2001 | € 35.111,49 (con utilizzo resti assunzionali personale cessato) |
| 2025 | / |  |  |

**c) assunzioni mediante mobilità volontaria: vedi sopra punto b)****d) progressioni verticali di carriera:** Al momento nessuna**e) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:****A TEMPO DETERMINATO o FLESSIBILE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANNO** | **FABBISOGNO** | **MODALITA’ DI COPERTURA** | **COSTO PREVISTO** |
| 2023 | Possibilità di utilizzo di personale temporaneo e parziale, anche mediante rapporto con società interinale, per eventuali esigenze al momento non preventivabili, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa di personale. |  |  |
| 2024 | Possibilità di utilizzo di personale temporaneo e parziale, anche mediante rapporto con società interinale, per eventuali esigenze al momento non preventivabili, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa di personale |  |  |
| 2025 | Possibilità di utilizzo di personale temporaneo e parziale per eventuali esigenze al momento non preventivabili, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa di personale.  |  |  |

**f) assunzioni mediante stabilizzazione di personale:**/ |
| 3.3.4 Formazione del personale | 1. **priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze:**

*sono ritenuti prioritari, in correlazione con gli obiettivi strategici generali dell’ente, come individuati nella sezione Valore pubblico la formazione informatica e digitale del personale e sulle materie obbligatorie quali ad esempio la Legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità e il D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 37).*1. **risorse interne ed esterne disponibili e/o ‘attivabili’ ai fini delle strategie formative:**

*Si ricorrerà a formatori esterni .*1. **misure volte ad incentivare e favorire l’accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale (laureato e non):**

*Promozione di percorsi specifici a seconda del profilo del dipendente e delle necessità normative a seconda del ufficio nel quale il dipendente è coinvolto*1. **obiettivi e risultati attesi della formazione, in termini di:**
	* + riqualificazione e potenziamento delle competenze
		+ livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti
 |